

S. 90-19 v. e.

Rep. 4413-19



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli – Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis) – nelle persone dei magistrati:

dott. Paolo Celentano	Presidente
dott. Fulvio Dacomo	Consigliere
dott. Michelangelo PetruzzIELLO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata l'11.1.2019 e contraddistinta dal n. 1, iscritto al n. 364/2019 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione e/o da trattarsi in camera di consiglio, pendente

TRA

[redacted] S.R.L. (c.f. [redacted]) in persona dell'amministratore unico [redacted] (c.f. [redacted]) rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Nitto (c.f. NTTGPP61C03F839X), elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli, alla Via Bracco n. 71

RICORRENTE

E

[redacted]
[redacted] in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] (c.f. [redacted]), elettivamente domiciliata presso lo studio [redacted] sito in [redacted]

[REDACTED]

RESISTENTE

NONCHE'

Fallimento [REDACTED], in persona del curatore, [REDACTED]

[REDACTED]

INTIMATO

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 11.2.2019 la [REDACTED], in persona dell'amministratore unico [REDACTED], proponeva reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la sentenza n. 1/2019 dell'11.1.2019 con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato il fallimento della stessa su istanza della società [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] che si assumeva creditrice della somma di 130.880,84 € risultante da un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo.

La [REDACTED] articolato quattro motivi a sostegno del reclamo.

Ha resistito al reclamo la creditrice ricorrente.

Il curatore del fallimento, nonostante la rituale consegna nella casella di P.E.C. del curatore il giorno 13/02/2019 alle ore 14:54:13 della notificazione del gravame, non si è costituito.

2. Con il primo lamenta l'improcedibilità del ricorso fallimentare per il mancato deposito della visura camerale storica dell'imprenditore estratta almeno 15 giorni prima; nel caso di specie la visura depositata dalla Invitalia era stata estratta il 2.3.2018 ed il termine semestrale previsto per la sua validità era ampiamente scaduto al momento della proposizione del ricorso ex art. 6 l. fall.

Con il secondo motivo la ricorrente censura, come ulteriore motivo di improcedibilità del ricorso fallimentare, l'irregolarità del procedimento notificatorio. Il

Tribunale avrebbe errato nel ritenere regolare la notifica effettuata presso la sede della ~~_____~~ risultante dalla visura camerale del 2.3.2018 ed ormai scaduta, nonostante l'ufficiale giudiziario avesse dichiarato nella relata di notifica di non aver rinvenuto la destinataria presso l'indirizzo riportato sulla visura medesima. Con il terzo motivo viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ommesso l'indagine sui requisiti dimensionali richiesti dalla legge fallimentare per la fallibilità dell'imprenditore. Dall'ultimo bilancio approvato dai soci e prodotto dalla ~~_____~~ relativo all'esercizio 2011 e non depositato nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale dalla Invitalia, si desume che l'attivo patrimoniale era pari a 300.428,00 € (superiore, dunque, di appena 428,00 € rispetto al limite previsto dalla legge), i ricavi lordi erano pari a 71.831,00 € ed i debiti, comprensivi del credito di Invitalia, erano pari a 368.540,00 €; i limiti dimensionali previsti dall'art. 1 l.f. non risultano, quindi, superati. Il Tribunale, in ragione dell'omessa costituzione della ~~_____~~ e del mancato deposito dell'ultimo bilancio approvato da parte della ricorrente ~~Invitalia~~, avrebbe dovuto invitare quest'ultima a depositare il bilancio e/o delegare le indagini alla GdF per gli accertamenti sull'effettiva situazione patrimoniale della ~~_____~~ in relazione ai parametri ex art. 1 l. fall.; ciò avrebbe fatto emergere l'avvenuta cessazione delle due attività svolte dalla Prometeo: la prima riguardante viaggi turistici, vendita di biglietti aerei ecc., svolta sotto il nome di "Antistress ~~_____~~" e cessata nel 2013, la seconda riguardante servizi di animazione e ristorazione, svolta sotto il nome di "Mi-bo ~~Club Sub_____~~" e cessata nel 2011.

Con il quarto motivo la ricorrente censura, in via gradata, due circostanze poste a base della pronuncia del Tribunale. La prima riguarda l'asserita inesistenza della sede sociale della ~~_____~~ circostanza smentita dalla dichiarazione dell'Ufficiale Giudiziario contenuta nella relata di notifica circa il trasferimento

della società, avvenuto anni prima; per questa ragione il primo Giudice avrebbe dovuto disporre la notifica degli atti presso la residenza dell'organo sociale, ovvero presso il legale rappresentante. La seconda circostanza riguarda l'aver ravvisato nel "notevole inadempimento" addebitato alla ~~_____~~ un indice univoco dello stato di decozione, così sovrapponendo il primo alla nozione dell'insolvenza.

2. Respinti i primi due motivi (palesamente infondati, sia perché alle ragioni formali prospettate con il primo non si accompagna l'espressa deduzione dell'ubicazione della sede legale in luogo diverso da quello indicato dalla certificazione camerale che si sostiene essere non attuale, sia perché il procedimento notificatorio esperito dalla creditrice ricorrente è risultato del tutto legittimo, come si desume dall'assenza di censure specifiche al riguardo), deve invece giudicarsi fondato il terzo motivo.

Posto che l'ultimo bilancio approvato dai soci della ~~_____~~ depositato nel registro delle imprese riguarda l'esercizio 2011 (bilancio depositato dalla reclamante per la prima volta nel giudizio di reclamo, peraltro in maniera del tutto ammissibile, in ragione della non operatività, in questa sede, delle preclusioni ex artt. 342 e 345 c.p.c. previste per il giudizio d'appello e della sussistenza del cd. effetto devolutivo pieno nel giudizio di reclamo: cfr. Cass. n. 8226 del 22.4.2015) e che i bilanci degli anni successivi (dal 2012 al 2018) redatti dall'amministratore dopo la dichiarazione di fallimento non risultano corredati dall'approvazione assembleare, l'assunto della reclamante, secondo cui essa non sarebbe assoggettabile al fallimento perché in possesso dei tre requisiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma 2, l. fall. in riferimento al triennio compreso tra il 2015 ed il 2017, dev'essere scrutinato alla luce non dei relativi bilanci di esercizio (che, per quanto appena rilevato, pur redatti successivamente all'epoca

in cui ciò sarebbe dovuto accadere, difettano dell'approvazione da parte dei soci e non sono pertanto utilizzabili ai fini in rilievo), ma, evidentemente, dei diversi dati, contabili e patrimoniali, desumibili dallo sviluppo della procedura fallimentare.

Questi ultimi confortano l'assunto della reclamante.

Essa ha anzitutto prodotto copia del decreto del 19.4.2019 con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha disposto, ex art. 102 l. fall., non procedersi all'esame del passivo in considerazione della mancata acquisizione di attivo, evenienza che conferma la dedotta insussistenza di entità patrimoniali attive, già prospettata anche mediante la produzione del contratto di cessione del residuo ramo d'azienda della fallita, risalente addirittura al 2012.

Dalla documentazione trasmessa dalla Cancelleria del Tribunale fallimentare, pervenuta presso questa Corte il giorno dell'udienza (e dalla Corte richiesta con l'ordinanza del 2.5.2019 questa Corte), risulta inoltre dimostrato che due soli creditori, tra cui la creditrice ricorrente, avevano domandato l'ammissione al passivo, ma la somma dei loro crediti non supera l'importo di 250.000,00 € ed è, pertanto, ben lungi dal raggiungere la soglia di 500.000,00 € prevista dall'art. 1, comma 2, l. fall.

Non risulta, infine, dalla predetta documentazione trasmessa che la società fallita abbia operato nel triennio rilevante, il che esclude anche la realizzazione di ricavi superiori a 200.000,00 €.

E' dunque dimostrato il possesso congiunto dei requisiti che sottraggono all'area della fallibilità.

3. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra la società reclamante e la creditrice istante. Esse vanno liquidate in applicazione dei parametri previsti non per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello ma per i "procedimenti per dichiara-

zione di fallimento" (tabella n. 20 del d.m. n. 55 del 2014), e ciò in considerazione sia dell'esiguità dell'attività difensiva necessaria nel procedimento ex art. 18 l. fall. che della sostanziale assimilabilità, per quanto concerne l'ambito dell'indagine, del procedimento di reclamo all'istruttoria prefallimentare.

Diversamente, nel governo delle spese tra la fallita ed il fallimento non v'è spazio per l'applicazione della regola della soccombenza. Non avrebbe alcun senso, infatti, una condanna della reclamante al pagamento delle spese in favore della curatela, dal momento che le risorse finanziarie a ciò necessarie, se nella disponibilità (attuale ma anche futura) del fallito, sarebbero *ex lege* di pertinenza del fallimento, indipendentemente dall'esistenza di un titolo esecutivo *ad hoc* (cfr. art. 42 l. fall.). La condanna non risulterebbe utile neanche in vista di un soddisfacimento successivo alla chiusura del fallimento, poiché questa comporta la cessazione dell'ufficio degli organi fallimentari, e quindi non vi sarebbe chi possa agire per la massa dopo la chiusura. D'altro canto, risulta evidente che il fallito, ancorché non condannato al pagamento delle spese, ne sopporterà comunque le conseguenze, poiché le spese sostenute dalla curatela per la sua partecipazione al processo di reclamo ex art. 18 l. fall. graveranno sulla massa e parteciperanno in prededuzione alla ripartizione dell'attivo, così riducendo l'eventuale residuo attivo da restituirgli alla chiusura del fallimento.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da ~~Prontomobili S.R.L.~~ avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torre Annunziata in data 11.1.2019:

a) accoglie il reclamo e, in riforma della sentenza impugnata, revoca la dichiarazione di fallimento;


b) condanna ~~Prontomobili S.R.L.~~ a pagare le spese processuali per l'istruttoria prefallimentare.

della ~~_____~~ S.p.A. al pagamento delle spese del procedimento in favore della ~~_____~~, liquidandole in 1.995,00 € per compensi e 155,00 € per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% sui compensi; distrae le somme in favore dell'avv. Giuseppe Nitto.

Così deciso in Napoli, il 25 giugno 2019.

Il Consigliere estensore



Il Presidente


CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, - 8 LUG. 2019
Il Cancelliere

